GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — **ROMA** — LUNEDÌ 3 NOVEMBRE — **NUM. 258**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziari*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M *si compiacque nominare nell'ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica:

Con decreti del 17 settembre 1890:

A commendatore:

Maccari cav. prof. Cesare, pittore.

Tassi cav. Attilio, professore ordinario di botanica nella R. Università di Siena.

Ad uffiziale:

Franchi prof. cav. Alessandro, pittore.

Sarrocchi prof. cav. Tito, scultore.

Cassioli prof. cav. Amos, pittore.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici:

Con decreto del 10 ottobre 1890:

Ad uffiziale:

Cappelli cav. Calisto, ingegnere capo di 2ª classe nel R. Corpo del Genio civile, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 14 ottobre 1890:

A cavaliere:

Jocca Filippo, procuratore del Re, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreto del 14 ottobre 1890:

A cavaliere:

Ottino Pietro, capitano contabile in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi:

Con decreto del 23 ottobre 1890:

A cavaliere:

Brezzi Giovanni Battista, capo d'uffizio nell'Amministrazione provinciale delle Poste, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 23 ottobre 1890:

A cavaliere:

Borgongini Francesco, controllore demaniale di 2ª classe, collocato a riposo per motivi di salute.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7167** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Tonengo per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Aramengo e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Tonengo ha 104 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tonengo è separato dalla Sezione elettorale di Aramengo ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7168** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Pescosolido per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Sora e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Pescosolido ha 137 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pescosolido è separato dalla Sezione elettorale di Sora ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Caserta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7169** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Denice per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Montechiaro d'Acqui e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Denice ha 110 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Denice è separato dalla Sezione elettorale di Montechiaro d'Acqui ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del quarto Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7170** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Fontechiari per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Arpino e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Fontechiari ha 183 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fontechiari è separato dalla Sezione elettorale di Arpino ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Caserta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 7171 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Carezzano Superiore per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Carezzano Inferiore e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Carezzano Superiore ha 104 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carezzano Superiore è separato dalla Sezione elettorale di Carezzano Inferiore ed è costituito in sezione elettorale autonoma del primo Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. MMMDCCCCXLIX *(Serie 3ª, parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduta la deliberazione del 12 agosto 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Ascoli-Piceno, colla quale si è adottato un nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia, da sostituirsi a quello vigente, approvato con R. decreto 23 dicembre 1886;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato del Tesoro, *interim* per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

É approvato il nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Ascoli-Piceno, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa il 12 agosto 1890 e da sostituirsi a quello in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 ottobre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

VISTO, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. MMMDCCCCL *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del sindaco di Venezia, con la quale, conformemente alla deliberazione di quel Consiglio comunale in data 18 giugno 1890, si chiede il riconoscimento giuridico della fondazione da intitolarsi « Principe Amedeo « di Savoja, per due grazie a favore di vedove con figli « minorenni o di orfani, a cui per la morte del capo di « famiglia siano venuti meno i mezzi di sussistenza », impiegando all'uopo l'annua rendita sul Debito pubblico di lire 125, consegnata al Municipio dal Comitato per le onoranze funebri al compianto Principe;

Veduto lo statuto organico della fondazione predetta;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa;

Vedute le leggi 5 giugno 1850, 3 agosto 1862 e 10 febbraio 1889;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La suddetta fondazione « Principe Amedeo di Savoja » è eretta in Ente morale, da amministrarsi dal Municipio di Venezia, il quale è autorizzato ad accettare la suddetta annua rendita, di lire 125.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della fondazione medesima, composto di dodici articoli, il quale sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCCLI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal parroco della Chiesa di S. Maria di Tutti i Santi in Napoli per ottenere l'erezione in Ente morale del legato disposto dal fu Natale Fresa con testamento pubblico del 25 agosto 1879, per l'annuale distribuzione di lire 425 a titolo di doti maritali a quattro donzelle povere ed oneste, nate e domiciliate nella parrocchia medesima, nonchè per l'autorizzazione ad accettare i beni costituenti il legato e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Veduti i suddetti testamento e statuto, nonchè la convenzione 1° gennaio 1882 relativa all'assegno di alcuni beni stabili da parte degli eredi Fresa a soddisfazione del legato in parola;

Vedute le deliberazioni in proposito emesse dall'Autorità tutoria;

Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pio lascito disposto dal fu Natale Fresa è costituito in Ente morale, con facoltà di accettare i beni stabili assegnati dagli eredi del fondatore a soddisfazione del legato medesimo.

Art. 2.

È approvato il relativo statuto organico, in data 24 agosto 1889, composto di 18 articoli, sostituendo le parole « Deputazione provinciale », di cui nell'art. 4, n. 8, con le altre « Giunta provinciale amministrativa ».

Il suddetto statuto sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCCLII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 30 giugno 1890 del Consiglio comunale di Borgo S. Donnino, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 200, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 27 agosto successivo della Giunta provinciale amministrativa di Parma, che approva quella succitata del comune di Borgo S. Donnino, limitatamente però al solo anno in corso;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro ed *interim* per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Borgo S. Donnino di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire duecento (L. 200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCCLIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 16 dicembre 1889 del Consiglio comunale di Minucciano, con la quale, per effetto del reparto ivi stabilito, il massimo della tassa di famiglia è stato elevato a lire 50, e cioè in misura eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Massa e Carrara;

Veduta la deliberazione 1° agosto 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Massa, che approva quella succitata del comune di Minucciano;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro ed *interim* per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Minucciano di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCCCLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 30 giugno 1890 del Consiglio comunale di Casatisma, con la quale si è stabilito il reparto della tassa di famiglia riducendo pel *minimo* e superando pel *massimo* i limiti fissati dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 15 luglio successivo della Giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva quella succitata del comune di Casatisma;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro ed *interim* delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Casatisma di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col *massimo* di lire quaranta (L. 40) e col *minimo* di lire una (L. 1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCCCCLV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 4 agosto 1889 del Consiglio comunale di Montedoro, con la quale si domanda la autorizzazione di eccedere, per i cavalli, i muli e i somari, il massimo della tassa rispettivamente stabilita per i detti animali, dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione del 24 luglio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, che approva quella succitata del comune di Montedoro;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro ed *interim* per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montedoro di applicare nel 1890 per ogni capo delle sotto indicate specie di bestiame, la seguente tassa:

Mulo o mula, cavallo o cavalla, lire cinque (L. 5), somaro o somara, lire due e centesimi cinquanta (L. 2,50).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduti gli atti dell'inchiesta eseguita nella Congregazione di Carità di Adria (Rovigo), dai quali risulta che quella Amministrazione versa in grave disordine;
Veduta la deliberazione 30 agosto 1890 della Giunta provinciale amministrativa, colla quale si esprime voto per lo scioglimento di detta Amministrazione;
Veduta la legge sulle Opere Pie;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Adria è disciolta, e la provvisoria sua gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento della pia Amministrazione entro il termine più breve.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel N. 219 (18 settembre u. s.) di questa *Gazzetta Ufficiale*, nel quale fu pubblicato il R. Decreto, N. 7085 (Serie 3ª) che approva lo *statuto organico* ed i *ruoli del personale* del R. Collegio femminile di Poggio Imperiale in Firenze, del Collegio Reale delle fanciulle in Milano, del Reale Educatorio femminile *Maria Adelaide* in Palermo, del R. Collegio femminile in Verona, e del R. Istituto femminile di Montagnana, occorse un materiale errore di addizione nel totale degli stipendi assegnati al personale insegnante, allegato A; detto totale pertanto invece della somma come sopra stampata di L. 55,900, deve intendersi rettificato nella somma di L. 54,900.

— Essendo corse alcune inesattezze di cifre nella *Tabella* dei provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale delle R. Poste e Telegrafi, annessa al R. Decreto, N. 7104 (Serie 3ª) in data 23 agosto 1890 e pubblicata nel N. 228 (29 settembre u. s.) di questa Gazzetta, si ripete la pubblicazione della anzidetta Tabella rettificata:

***TABELLA** esplicativa dei provvedimenti immediati ed ulteriori a favore degli Aiutanti postali tanto dell'Amministrazione Provinciale che di quella Centrale in dipendenza del nuovo ordinamento.*

Quantitativi parziali degli Aiutanti	Numero totale per ciascuna classe di Ufficiali	STIPENDI attuali	AUMENTI quinquennali	NUOVI STIPENDI all'attuazione del nuovo organico	NUOVI STIPENDI alla scadenza del quinquennio in corso	SPESA al 1° luglio 1890 prodotto delle colonne 2 e 5	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8
738	738	1000	1200	1200	1300	885,600	(1) Aiutanti i quali, compiendo il quinquennio al 1° luglio 1890, conseguono subito lo stipendio assegnato alla scadenza di esso quinquennio.
8	377	1000	1200	1300	(1)	490,100	
367		1200	1400 1440		1500		
2		1240	1440				
4	501	1200	1400 1440	1500	(1)	751,500	
4		1280	1480				
7		1360	1560		1700		
411		1400	1600 1680				
66		1440	1640 1680 1720		1800		
6		1480	1680 1720				
4	73	1360	1560	1700	(1)	124,100	
2		1520	1720				
40		1560	1760		1800		
18		1600	1880				
9		1640	1840		2100		
6	774	1400	1680	1800	(1)	1,393,200	
2		1440	1680				
2		1520	1720				
749		1680	1880 1920 1960				
13		1720	1920 1960		2100		
2		1760	2000 2040				
3	7	1800	2040 2080	1960	2100	13,300	
4		1840	2080 2120		2300		
1	258	1640	1880	2100	(1)	541,800	
1		1680	1960				
16		1760	2040				
38		1880	2120 2160				
32		1920	2160 2200		2300		
140		1960	2200 2240				
9		2000	2240				
14		2040	2280 2320		2400		
7		2080	2320 2360				
11	143	1920	2200	2300	(1)	328,900	
9		2140	sessennio		2400		
1		2156					
5		2120	2360 2400				
16		2160	2440		2500		
101		2200	2400 2480				
2	11	2280	2400	2400	2560	26,400	
5		2280	2560				
2		2320	2600		2700		
2		2360	2640				
	2882		*Da riportarsi*			4,554,900	

Quantitativi parziali degli Aiutanti	Numero totale per ciascuna classe di Ufficiali	STIPENDI attuali	AUMENTI quinquennali	NUOVI STIPENDI all'attuazione del nuovo organico	NUOVI STIPENDI alla scadenza del quinquennio in corso	SPESA al 1° luglio 1890 prodotto delle colonne 2 e 5	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8
	2882			*Riporto*		4,554,900	
54 80	134	2400 2440	2640 2680 2720	2500	2800	335,000	
1 3 1 12	17	2520 2620 2640 2680	2800 Sessennio 2800	2700	3000	45,900	
9	9	2800	Sessennio	3000	3000	27,000	
7	7	3100	Sessennio	3100	3100	21,700	
Totale N.	3049	Ufficiali, la cui Spesa complessiva è di . . . . . . L.				4,984,500	
Si deduce a calcolo l'economia di *duecento* ufficiali da promuoversi alla prima categoria in . . . . L.						352,070	
				Spesa al 1° luglio . . . . L.		4,632,430	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi
LACAVA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell' Interno:*

Con R. decreto dell'11 settembre 1890:

Gentili comm. avv. Alfonso, prefetto di 2ª classe in aspettativa per ragioni di servizio, revocato il R. decreto 24 agosto scorso che lo collocava in aspettativa per ragione di servizio, e nominato prefetto di 2ª classe della provincia di Catanzaro.

Plutino comm. Fabrizio, prefetto di 3ª classe della provincia di Reggio Emilia, revocato il R. decreto 24 agosto scorso di destinazione a Catanzaro, e collocato invece a disposizione del Ministero.

Con R. decreto del 13 settembre 1890:

Plutino comm. Fabrizio, prefetto di 3ª classe a disposizione del Ministero, nominato prefetto di 3ª classe della provincia di Foggia.

Con R. decreto del 16 settembre 1890:

Pedraglio cav. Giuseppe del fu Gio. Battista, archivista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda per avanzata età e per anzianità di servizio.

Poma Telesforo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 17 settembre 1890:

Pongileoni dott. Cesare, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Bonomo dott. Francesco, Verdinois dott. Edoardo, Levi dott. Angiolino, De Gaetani dott. Ippolito, Emprin dott. Enrico e Melo dott. Giovanni, segretari di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati segretari di 3ª classe nell'Amministrazione centrale (lire 2000).

Con R. decreto del 22 settembre 1890:

Garelli cav. avv. Filiberto, sotto prefetto di 1° grado di 1ª classe, nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere delegato di 2ª classe (L. 6000).

Murolo cav. dott Alfonso, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 3000).

Galeotti dott. Amedeo, segretario di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 2ª classe (lire 2500).

Vidili Francesco, Belli Mariano, Ciaccio Luigi, Volpi Antonio, Pisani Saverio, Obicini Gaetano, Scalvi Ferdinando, Rivolta Romeo, Treves Onorato, Giardina Vincenzo, Agostini dott. Antonio, Zotto dott. Roberto, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione centrale promossi alla 1ª classe (lire 3000).

Novi Chavarria dott. Ettore, Descovich dott. Alvise, De Facci Negrati dott. Pietro, Armano dott. Giuseppe, Davico avv. Carlo, Cantone dott. Lorenzo, Venturini dott. Paride, Bisi dott. Ferruccio, Bianchi dott. Vincenzo, Regnoli dott. Pompeo, D'Aloe dott. Giovanni, Colombo dott. Alfredo, Manno dott. Mario, segretari di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe (L. 2500).

Andreoli dott. Bartolomeo, Malato dott. Francesco Bertoldi dott. Giulio, Sasso dott. Carlo, Olivieri dott. Giuseppe, Traverso dott. Alberto, Pighini dott. Ferruccio, Viani d'Orano dott. Guido, Lala dott. Giuseppe, Chinigo dott. Alfonso, Boccalone Giuseppe, Marsilio dott. Ernesto, Ferreri dott. Alberto, Gizzio dott. Michele, Vigliani dott. Giacomo, Corrias dott. Giovanni Antonio, Bonarda dott. Giuseppe e Guicciardi nob. avv. Giovanni, sottosegretari nell'amministrazione provinciale, nominati segretari di 3ª classe (lire 2000) nella stessa amministrazione.

Maroni Luigi e La Russa Antonino, archivisti di 3ª classe nell'amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe (lire 3000).

Arcusio Giovanni, Ciuffo Ignazio, Cantone Antonio, Sepe Michele Arcangelo, De Boniperti dott. Gio. Batta, Longhini Antonio, Trevisan Giuseppe, Dima Alessandro, Morato Daniele e Morosini Giovanni ufficiali d'ordine di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe (lire 2000).

Pertusio Carlo, De Vita Alfredo, Bellusci Gustavo, Carfagnini Alfonso, Testa Felice, Balsamo Luigi e Portelli Pasquale alunni di 2ª ca-

tegoria nell'amministrazione provinciale, nominati computisti di 3ª classe (lire 1500).

De Simone Oreste, Vocca Giuseppe, alunni di 2ª categoria nell'amministrazione provinciale, nominati computisti di 3ª classe (lire 1500).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 23 ottobre 1890:

Bruno cav. Costantino, presidente del tribunale civile e penale di Novi Ligure, è dispensato dal servizio, nei termini dell'art. 202 della legge organica giudiziaria dal 1° novembre 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di corte d'appello.

Soranzo Alessandro, presidente del tribunale civile e penale di Pavullo, è tramutato a Novi Ligure, a sua domanda.

De Nigris Raffaele, vice presidente del tribunale civile e penale di Avellino, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, con l'annuo stipendio di lire 4,000.

Oliveti Pietro, vice presidente del tribunale civile e penale di Trani, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Palmi, con l'annuo stipendio di lire 4,000.

Magri Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Mantova, in aspettativa per motivi di salute, a tutto il 15 ottobre 1890, è confermato in aspettativa, per gli stessi motivi di salute, per 3 mesi dal 16 ottobre 1890, con l'assegno in ragione di annue lire 1,500.

Bertoldo Pietro, pretore del mandamento di Pont Canavese, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Aosta, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Bortolussi Antonio, pretore del mandamento di Serravalle in Vittorio, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Casale, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Rocca Giuseppe, pretore del mandamento di Seui, è tramutato al mandamento di Fluminimaggiore.

Marini Carlo, uditore applicato al tribunale civile e penale di Cagliari, è tramutato al tribunale civile e penale di Oristano, ed è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento Castello in Cagliari, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Martinelli Edoardo Giuseppe, vice pretore del mandamento di Brescia è tramutato al mandamento di Bovegno, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Marchini Alfredo, vice pretore del mandamento di Serravezza, è tramutato al mandamento di Camaiore.

Ballerini Giulio Cesare, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Lucca-Campagna.

Loi Umberto, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Seui.

Abrate Bernardo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Bra.

Olivero Bartolomeo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Bra.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Ivaldi Secondo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Costigliole d'Asti;

da Ruggeri Luigi, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Montegiorgio.

Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1890:

Polloni Cesare, uditore presso la Regia procura in Salerno, è destinato al tribunale civile e penale di Salerno.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 23 ottobre 1890:

Vaiiante Nicola, cancelliere della pretura di Calvello, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1890.

Ficca Francesco, cancelliere della pretura di S. Valentino, è tramutato alla pretura di Ortona a Mare.

Quartaroli Luigi, cancelliere della pretura di Casoli, è tramutato alla pretura di S. Valentino.

Lavalle Luigi, cancelliere della pretura di Ortona a Mare, è tramutato alla pretura di Casoli.

Lombardo Silvesteo, cancelliere della pretura di Ravanusa, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Ravanusa, a decorrere dal 1° novembre 1890.

Con decreto ministeriale del 23 ottobre 1890:

Ferro De Vita Bernardino, vice cancelliere della pretura di Ciminna, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per sei mesi a decorrere dal 1° novembre 1890, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Con decreti ministeriali del 25 ottobre 1890:

Boccaletti Clemente, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Parma, è in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lett. *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1890.

E concesso alla famiglia di Pescolloni Tito, cancelliere della pretura di Visso, sospeso dall'ufficio, un assegno alimentare mensile pari alla metà dello stipendio di annue lire 2000, con decorrenza dal 16 settembre 1890 fino al termine della sospensione, da esigersi in Visso con quietanza della signora Stefanini Pasqualina, moglie del detto funzionario.

Con decreti ministeriali del 28 ottobre 1890:

Brusa Filippo, vice cancelliere della pretura di Codigoro, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 1° novembre 1890.

De Padova Raffaele, vice cancelliere della pretura di S. Vito dei Normanni, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua riprovevole condotta e degli atti d'indisciplina commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Fancello Antonio, vice cancelliere della pretura sezione Ponente in Sassari, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione del suo contegno insubordinato nell'esercizio delle sue funzioni.

Borrè Francesco, vice cancelliere della pretura di Latisana, tramutato alla pretura di Tolmezzo a sua domanda.

Cenedese Giovanni, vice cancelliere della pretura di Tolmezzo, è tramutato alla pretura Latisana, a sua domanda.

Campus Felice, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Cagliari, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Lanusei, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 1890:

E' concessa al notaro Tagliatela Raffaele, una proroga a tutto il 20 dicembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Belmonte Castello.

Con Regi decreti del 23 ottobre 1890:

Fabiani Giovanni Battista, notaro residente nel comune di Prelà distretto di Oneglia, è traslocato nel comune di Dolcedo, stesso distretto.

Grillo Raffaele, notaro residente nel comune di Nocera Superiore, distretto di Salerno, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Disposizioni *fatte nel personale degli archivi notarili:*

Con Regio decreto 23 ottobre 1899:

Morea Gaetano, notaro residente in Putignano, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Putignano, distretto notarile di Bari, con l'annuo stipendio di lire 300, da corrispondergliisi dall'unico comune interessato a senso dell'articolo 104 della legge sul notariato, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 15.

Disposizione *fatta nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto 14 ottobre 1890 il segretario nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, signor Teso Antonio, in aspettativa per motivi di salute, fu richiamato in servizio;

e con R. decreto 25 ottobre 1890 il signor Falaschi Giulio fu nominato, in seguito ad esame, vice segretario di 3ª classe nel detto Ministero.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 12 agosto al 17 ottobre 1890:

Romagnoli Quintilio, archivista di 3ª classa nelle Intendenze di finanza, in aspettiva per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda per gli stessi motivi, con effetto dal 1° ottovre 1890.

Onofri Priamo, id. id. id., id. id., id. id. id. id., id. id.

Vincenzi Giovanni, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, trasferito da Genova a Massa.

Pioppi dott. Alberto, id. id. di 1ª classe id. id. da Modena a Piacenza.

Guglieri dott. Cesare, segretario id. di 2ª classe id., id. da Potenza a Perugia.

Romano Giovanni, id. id. di 1ª classe id., id. da Porto Maurizio a Foggia.

Cesarea Giuseppe, id. id. di 2ª classe id., stato destinato a Foggia, è assegnato invece all'Intendenza di Porto Maurizio.

Palange Antonio, segretario amministrativo di 2ª classe id., collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, a partire dal 1° novembre 1890.

Fortunati Alfredo, vice segsetario id. id. id., accettate le dimissioni offerte dall'impiego, con effetto dal 22 agosto 1890.

Lupattelli dott. Astorre, id. id. di 3ª classe id. collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° fino a tutto il 31 ottobre 1890, dovendo prestare servizio militare come ufficiale di complemento.

Catte dott. Antonio Michele, già vice segretario amministrativo id id., stato dispensato dall'impiego per causa di leva, è reintegrato nel medesimo grado con lo stesso stipendio e colla medesima anzianità, a partire dal 1° novembre 1890.

Coghe Michele, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, id. dal 1° settembre 1890.

Scotti Luigi, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi id. id. id. per età avanzata, id. dal 1° ottobre 1890.

Torricella Benedetto, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per comprovati motivi di salute, id. dal 1° novembre 1890.

Bergamini Evaristo, id. id. di 4ª classe id., id. id. id. id., id. dal 16 ottobre 1890.

Battaglieri Cesare, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacci, id. id. id. id., id. dal 1° novembre 1890.

Faraone Giovanni, commesso di 2ª classe nell'amministrazione del dazio di consumo in Napoli, id. id. id. id., id. dal 16 ottobre 1890.

Matteucci Pompeo, ricevitore del registro, id. id. id. id., con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Micheli Eugenio, agente di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute, dal 15 ottobre fino a tutto il 14 dicembre 1890.

Camasio Vittorio, ricevitore del registro, id. id. id. id. per tre mesi, con decorrenza dal giorno della sua surrogazione.

Con decreti in data dal 13 al 21 ottobre 1890.

Covi cav. Adolfo, ispettore superiore delle gabelle di 1ª classe, nominato direttore di dogana di 1ª classe;

Pulieri Raffaele, ufficiale alle visite di 3ª classe nelle dogane, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda per un mese, a partire dal 16 ottobre 1890;

Billi Roberto, ufficiale tecnico di 3ª classe nelle Saline dello Stato, nominato ufficiale ai riscontri di 1ª classe nelle Saline stesse;

Veneri Venerio, ispettore di 2ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, precedentemente impiegato della Regia cointeressata dei tabacchi, nominato magazziniere di vendita dei generi di privativa;

Basile Eugenio, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, stato trasferito a Siracusa, è confermato invece a Palermo;

Borgialli Eugenio, id. id. di 1ª classe id, trasferito da Palermo a Siracusa;

Ronga Gennaro, vice segretario id. di 2ª classe id., id. da Potenza ad Aquila;

Milani cav. dott. Faustino, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel ministero delle finanze, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a partire dal 1° novembre 1890;

Berni Eugenio, De Paola Luigi, ufficiali alle visite di 2ª classe nelle dogane, nominati, per merito di esame, sotto ispettori nel Corpo delle guardie di finanza;

Pagani Oreste, Serra Giuseppe, Parri Antonio, Lusvardi Massimo, Rubino Ferdinando, Margaria Pietro, Zucconi Silvio, Speich Giovanni Battista, Marano Edoardo, Miraglia Giuseppe, Orlandini Telemaco, tenenti di 2ª classe nel corpo delle guardie di finanza, promossi alla 1ª, per anzianità;

De Zau Roberto, Agusta Pietro, Barbella Pasquale, Gullo Michelangelo, Cadoni Salvatore, Nicolini Giov. Battista, Ruozzi Fidenzio, Sgambati Enrico, Michieli Antonio, Alinei Cesare, Merlo Silvio, Sghedoni Giuseppe, Begnotti Giovanni, Vultaggio Giovanni, sottotenenti id., promossi il 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11° e 13°, per anzianità, il 1°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12° e 14°, per scelta, a tenenti di 2ª classe nel corpo stesso;

Arcangeli Cesare, Zavatta Pietro, Gisotti Francesco, Ambrosioni Edoardo, Militerni Michele, Caminada Giovanni, Galluppi Ansaldo, Di Marco Ernesto, Borgia Giov. Battista, brigadieri id., nominati, per merito di esame, sottotenenti id.;

Biffi cav. dott. Carlo, controllore demaniale di 1ª classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a datare dal 1° novembre 1890;

Borgongini Francesco, id. id. di 2ª classe, id. id. id. id., id. id.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Circolare *ai signori presidenti delle Camere di Commercio del Regno sull'Esposizione nazionale di Palermo 1891-92.*

Roma, addì 25 ottobre 1890.

Dal 1° novembre 1891 al 31 al maggio 1892 sarà tenuta in Palermo un'Esposizione nazionale di agricoltura, arti ed industrie.

Il fine di questa nuova Mostra è quello di accertare i progressi conseguiti dalle nostre industrie e dall'agricoltura nei sette anni trascorsi dall'ultima Esposizione italiana di Torino, nel quale periodo di tempo avvennero, specialmente nel movimento industriale, fatti di peculiare importanza per l'attività economica nazionale.

L'Esposizione di Palermo mira inoltre a rendere più attive e proficue le correnti di scambio fra le regioni settentrionali e meridionali d'Italia, facendo conoscere, meglio di quello che presentemente non sieno, alle une i prodotti delle altre.

Per agevolare il conseguimento di così alti fini, Parlamento e Governo reputarono necessario ed utile di assicurare alla feconda intrapresa il concorso dello Stato.

Così, con R. decreto 2 dicembre 1888 fu conferita al Comitato esecutivo di Palermo la personalità giuridica, e con legge del 24 aprile scorso fu stanziata nel bilancio di questo Ministero la somma di un milione di lire, per contributo governativo nelle spese della Mostra.

Ma, affinchè la nuova gara riesca degna dell'Italia e dia i risultati che se ne attendono, è mestieri che le Rappresentanze del commercio e delle industrie sorreggano col più efficace concorso l'opera del Comitato.

Rivolgo a tal fine viva preghiera alle Camere del Regno di adoperarsi, con i mezzi onde dispongono, presso i produttori del rispettivo distretto, affinchè partecipino alla Mostra di Palermo e rendano completa ed importante questa nuova rassegna del lavoro nazionale.

Come fu fatto con buoni risultati in altre simili occasioni, sarà utile che le Camere, le quali non vi abbiano ancor provveduto, costituiscano Giunte speciali con l'incarico di promuovere la partecipazione delle industrie locali all'Esposizione di Palermo.

Esprimo la fiducia che le Camere vorranno assecondare nel miglior modo un'iniziativa di così grande interesse nazionale, ed attendo di essere informato, a suo tempo, dei provvedimenti, che esse avranno adottati in proposito.

Il Ministro
L. MICELI.

BOLLETTINO N. 42
SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal 13 al 19 ottobre 1890

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 4 bovini, morti, a Savigliano, Caraglio, Scarnafigi.
Torino — Carbonchio essenziale: 1, letale a Torino.
Alessandria — Id.: 1 bovino, morto, a Castagnole.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Carbonchio essenziale; 4 con 2 morti a Viboldone.
Brescia: Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Salò.
Mantova: Affezione morvofarcinosa: 1 a Marmirolo.
Carbonchio: 2 letali a Magnacavallo e Poggiorusco.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio: 1 bovino, morto, ad Oppeano.
Vicenza — Id.: 3, con 2 morti, a Schiavon.
Belluno — Id.: 3, bovini, morti e Santa Giustina e Limana.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Fontanellato.
Modena — Id.: 2 bovini, morti, a Mirandola e Concordia.
Tifo petecchiale dei suini: 5 letali, a Ravarino.
Ferrara — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti a Copparo e Comacchio.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 13 a Castelfranco, vari casi ad Anzola, 2 a Zola e Cravalcore.
Vaiuolo: 1 suino a Castelfranco.
Affezione morvofarcinosa: 1, a Crespellano (abbattuto).
Ravenna — Id.: 3 a Faenza (2 uccisi, uno morto).
Carbonchio essenziale: 1 suino morto a Lugo.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: 2, a Firenze.
Siena — Carbonchio: 1 bovino 1 equino, morto, a Masse.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: 1225 a Compotosto.
Agalassia contagiosa degli ovini: 15 a Cappadocia.
Foggia — Carbonchio: epizoozia in una mandra a S. Nicandro, con 7 morti, e 7 uccisi.
Bari — Affezione morvofarcinosa: 2 a Gravina.
Lecce — Carbonchio: epizoozia in una mandra di equini e Laterza.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Castelforte; 5 ovini, morti a S. Cosmo.
Barbone bufalino: 66, con 26 morti, a Vico di Pantano.
Napoli — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Napoli.
Salerno — Agalassia contagiosa degli ovini: domina a Caggiano.
Catanzaro — Epizoozia di carbonchio negli ovini a Nicastro, con 70 morti.

REGIONE XI. — Sicilia.

Siracusa — Carbonchio essenziale: vari casi nei bovini ed equini a Rosolini, con 4 morti.
Girgenti — Id.: parecchi casi in vari comuni del circondario di Sciacca.

Roma, addì 31 ottobre 1890

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro

Avviso.

Per effetto del Reale decreto in data 1° novembre 1890, a cominciare dal giorno 3 dello stesso mese di novembre, l'interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato di alienare è fissato come appresso:

3 per cento pei Buoni con iscadenza a sei mesi.
4 id. id. da sette a nove mesi.
5 id. id. da dieci a dodici mesi.

Roma, lì 2 novembre 1890.

Il Direttore Generale
CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 706273 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 150 al nome di Calanzano Luigi *Celestina*, Clorinda, Onorina, Remigia, *Palmira*, di Pietro Vitale fu Michele minori sotto la patria potestà del padre domiciliato in Torino con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Calanzano Pietro Vitale fu Michele.

N. 713732 per L. 170 a favore dei suddetti e della prole nascitura da Calanzano Pietro Vitale con annotazione di usufrutto come sopra.

N. 710650 per L. 325 a favore di Calanzano Antonio, Clorinda, Luigi, Celestino, Onorina, Remigia e *Palmira* di Pietro, nubile la Clorinda, minori gli ultimi cinque sotto la patria potestà del loro genitore, eredi indivisi con usufrutto a *Pietro* Calanzano fu Michele.

N. 756975 per L. 60 a favore di Calanzano Antonio Luigi, Celestino, Clorinda, Onorina, e *Palmira* di Pietro Vitale minori sotto la patria potestà di detto loro padre domiciliato in Occhieppo Superiore, Novara, con usufrutto a favore di Calanzano Pietro Vitale fu Michele, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Calanzano Luigi, *Celestino*, Clorinda, Onorina, Remigia e *Palmira* di Pietro Vitale minori ecc. con usufrutto a Calanzano Pietro Vitale fu Michele, le prime due, e le altre due a Calanzano Antonio, Clorinda, Luigi, Celestino, Onorina, Re-

m'gia e *Palmira* di Pietro Vitale minori ecc. con usufrutto a Calanzano *Pietro Vitale* fu Michele ecc. veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 ottobre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 920546 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 160 annue al nome di Vallogini *Pietro* di Carlo, domiciliato in Novara fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vallogini *Francesco-Pietro-Giuseppe* di Carlo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato in Novara, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 ottobre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: Num. 936814 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 210, al nome di Pizzardo *Emanuella* fu Benedetto, nubile, domiciliata in Savona (Genova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pizzardo *Edvige* fu Benedetto, nubile, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 17 ottobre 1890.

Il Direttore Generale:
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 895891 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1955, al nome di Pontio *Maurizio*, Paolo, Ortensia ed Elisa di Nicolò, minori, domiciliati a Parigi posti sotto l'amministrazione del curatore speciale Artimino Artimini fu Bartolomeo di Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pontio *Felice-Maurizio*, Paolo, Ortensia ed Elisa di Nicolò minore ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 ottobre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Smarrimento di Ricevuta (3ª *pubblicazione*)

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 168, rilasciata nel giorno 31 maggio 1890 dall'Intendenza di Finanza di Ancona, per il deposito fatto dal comm. Ratti Cosimo fu Domenico come amministratore della sua figlia minore Anna del certificato n. 862515 della rendita di lire 200 del Consolidato 5 %, intestato alla detta minore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, e qualora non intervengano opposizioni, le cartelle al portatore risultanti dal tramutamento del suddetto titolo nominativo, verranno consegnate a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 ottobre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

3ª Pubblicazione.

Avviso per rinnovazione di certificato di rendita avariato.

Venne chiesta la rinnovazione del Certificato di iscrizione della rendita di consolidato cinque per cento, N. 718820 iscritta sui registri della Direzione generale per lire *1800* al nome di Taroni Felice fu Innocente, domiciliato in Laglio (Como).

Per la condizione avariata di detto certificato non potendosi conoscere se a tergo vi fosse dichiarazione di cessione od altro, così per gli effetti dell'art. 60 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, si procederà alla rinnovazione di detta iscrizione a favore del soprannominato Taroni Felice fu Innocente.

Roma, addì 8 ottobre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esame a 20 posti di ingegnere-allievo nel R. Corpo del Genio civile, dei quali 2 di perfezionamento

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 luglio 1889, n. 874 (serie 3ª);

Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1880, n. 6328 (serie 3ª);

Decreta:

Art. 1. — È aperto il concorso per esame a n. 20 posti di ingegnere allievo nel R. Corpo del Genio civile con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incomincieranno il giorno 19 gennaio 1891.

Art. 2. — Fra coloro che in seguito all'esame, di cui all'articolo 1, saranno nominati ingegneri-allievi, uno sarà destinato a perfezionarsi nell'architettura in un Istituto od Accademia di belle arti del Regno, ed un altro a compiere studi pratici di perfezionamento all'estero.

Art. 3. — Chiunque intenda sottoporsi alla prova degli esami dovrà, non più tardi del 18 dicembre p. v., presentarne domanda al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici su carta da bollo da bollo da una lira, unendovi i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del Sindaco del comune d'origine, od atto di notorietà, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita comprovante che non ha oltrepassato il trentesimo anno di età al 21 ottobre corrente;

c) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempito alle prescrizioni della legge sulla leva;

f) il certificato medico legalizzato di costituzione fisica robusta ed esente da imperfezioni;

g) il diploma d'ingegnere civile rilasciato da una Scuola di applicazione per gli ingegneri, o da un Istituto tecnico superiore del Regno;

h) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università e presso le Scuole od Istituti sopra indicati; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti;

i) un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti potranno essere anche presentati dei disegni di costruzione, purchè sieno firmati da professori e vidimati dal direttore della Scuola d'applicazione o dell'Istituto tecnico superiore dal quale è uscito il concorrente.

I certificati di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *f*, *h* ed *i*, dovranno essere stesi su carta bollata da lire 0,50; e quelli di cui alle lettere *c* e *d*, dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi al 18 dicembre p. v.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni da farsi dal Ministero.

Art. 4. — Gli ingegneri che aspirano ad essere mandati all'estero per studi di perfezionamento devono dichiararlo nella loro domanda, indicandovi le lingue straniere che conoscono, i rami speciali, i luoghi e gli stabilimenti, nei quali essi preferirebbero compiere quegli studi pratici.

Eguale dichiarazione dovrà essere fatta da coloro che aspirano ad un posto di perfezionamento nell'architettura.

Art. 5. — Verranno assolutamente respinte le domande di chi siasi già presentato infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (articolo 33 della legge 5 luglio 1882, num. 874), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6. — Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7. — Gli esami sono scritti ed orali, e si volgono sulle seguenti materie:

1° — *Strade ordinarie.*

Tracciamento, redazione di progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali. — Manutenzione, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2. — *Strade ferrate.*

Tracciamento, redazione di progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni — Armamento — Materiale fisso e mobile — Parte tecnica dell'esercito — Manutenzione.

3. — *Ponti.*

Redazioni di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro per strade ordinarie e ferrovie, calcoli statici, fondazione ed esecuzione di tali manufatti.

4° — *Opere idrauliche.*

Lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione ed industriali — Derivazione e distribuzione di acque potabili — Canalizzazione delle città — Bonifiche — Opere marittime — Fari.

Redazione dei progetti, misure idrauliche, rilievi e calcoli, esecuzione delle opere.

5° — *Architettura.*

Costruzioni civili e rurali, riscaldamento ed illuminazione degli edifizi — Redazione dei progetti, calcoli statici, esecuzione delle opere — Diversi stili di architettura.

6° — *Fisica tecnica.*

Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas — Nozioni di elettro-tecnica telegrafi e telefoni, luce elettrica.

7° — *Macchine.*

Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore, e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione del'e opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche; avvertenze sull'uso di tali macchine.

8° — *Leggi e regolamenti* sul servizio delle opere pubbliche.

Art. 8. — L'esame scritto sulle materie di cui all'articolo precedente consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni: nel primo i concorrenti devono risolvere il tema proposto e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dei relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell'opera, in conformità alla relazione ed agli schizzi presentati nel giorno antecedente e che vengono loro restituiti a tale effetto.

Art. 9. — L'esame orale consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno dei concorrenti intorno ai progetti da esso presentati, sulle materie affini e sulle leggi e sui regolameti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 10. Per ottenere il posto di perfezionamento all'estero il candidato deve:

1° aver ottenuto un posto d'ingegnere allievo, riportando nell'esame almeno i quattro quinti dei punti (256);

2° provare per mezzo di un esame in iscritto ed a voce di sapere leggere e scrivere correntemente in lingua francese, tedesca od inglese; una almeno delle quali tre lingue il candidato dovrà avere dichiarato di conoscere nella domanda di cui all'art. 4.

Art. 11. — Per conseguire il posto di perfezionamento nell'architettura, il candidato, oltre al posto d'ingegnere-allievo, deve:

1° aver ottenuto, negli esami dati presso la Scuola d'applicazione o presso l'Istituto tecnico superiore dal quale proviene, almeno i quattro quinti dei punti nel disegno di ornato e di architettura;

2° subire un esame speciale di architettura, consistente nella compilazione di un progetto estemporaneo. Per la compilazione di tale progetto sono assegnati due giorni.

Art. 12. — I modi in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo 1° e 2° del regolamento 18 luglio 1889, n. 6328 (Serie 3ª).

Roma, addì 21 ottobre 1890.

Pel Ministro
S. DI BLASIO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale.

E' aperto un concorso per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, nn. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 6 giugno 1872, n. 867; 7 luglio 1878, n. 4453; 14 maggio 1882; 28 gennaio 1886, n. 2654 e 25 novembre 1888, n. 5829 (serie 3ª).

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel mese di dicembre prossimo presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in 5 giorni, e non potran no durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

I candidati i quali avranno superato le prove per iscritto, saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 25 novembre p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1° Il certificato di cittadinanza italiana;

2° Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.

3° La fede penale, di data recente, rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il comune ove lo aspirante è nato.

4. Il certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione fisica, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.

5. L'atto di nascita da cui risulti che lo aspirante non ha oltrepassato al 25 novembre predetto, l'età di 30 anni.

6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

7. Il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta scuola produrrà pure quello di licenza liceale riportato in uno istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di aver regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli istituti della scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

8. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina di dicembre sarà per mezzo dei signori Prefetti notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti, che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallito la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune del loro domicilio.

I primi 50 approvati saranno subito nominati alunni ed assunti in servizio presso un ufficio di prefettura o di sotto prefettura, per compiere il prescritto esperimento della durata non minore di sei mesi.

Gli altri saranno collocati a seconda delle vacanze che consecutivamente andranno verificandosi.

La nomina a sottosegretario sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta, e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito, potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire cento, quando siano destinati fuori del paese in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato col R. decreto 25 novembre 1888.

PROGRAMMA

Il concorso in iscritto verserà sulle seguenti materie:

1. Storia letteraria d'Italia.
2. Diritto civile comparato col Diritto romano.
3. Diritto costituzionale.
4. Economia politica.
5. Diritto amministrativo.

Il concorso orale verserà sulle seguenti materie:

1. Leggi organiche amministrative e finanziarie.
2. Diritto penale (Libro 1°).
3. Diritto civile.
4. Diritto commerciale.
5. Storia d'Italia dal medio-evo fino ai giorni nostri.

Ogni concorrente dovrà dar prova di conoscere almeno una lingua straniera.

Roma, 25 ottobre 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

2

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

AVVISO DI CONCORSO

E' aperto il concorso per titoli al posto di professore incaricato dell'insegnamento dell'algebra elementare, geometria, fisica e topografia nella scuola dei capi-minatori e capi-officina d'Iglesias, con l'annuo assegno di lire 1800.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 20 novembre prossimo venturo, contenere la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 45° anno di età.

2. Attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio.

3. Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario.

4. Certificato medico di buona costituzione fisica.

5. Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

6. Laurea d'ingegnere ottenuta in una scuola d'applicazione per gl'ingegneri del Regno od abilitazione legale all'insegnamento delle suddette materie, e prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

I concorrenti possono unire anche tutti quegli altri titoli od opere stampate dimostranti la loro coltura scientifica.

La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente vidimati.

I documenti n. 2, 3, 4, debbono essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

Sono dispensati dal produrre i documenti segnati ai numeri 2, 3 e 4, i concorrenti che sieno attualmente insegnanti in un pubblico istituto governativo.

Si avverte che l'incarico che verrà affidato al vincitore del concorso non dà diritto a pensione, nè all'aumento sessennale dell'assegno; non essendo applicabili agl'insegnanti della scuola anzidetta, nè l'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, nè la legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni civili.

Roma, addì 28 ottobre 1890.

Il Direttore Generale
N. Miraglia.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso di concorso

per ottanta posti di Ufiziali Allievi Telegrafici.

È aperto un concorso per 80 posti di ufiziali allievi telegrafici, ai termini dell'art. 5 del R. decreto 16 giugno 1881, n. 316, dell'art. 2 del R. decreto 28 giugno 1885, n. 3230 e dell'art. 4 del R. decreto 20 giugno 1889, n. 6180.

L'ammissione al medesimo avrà luogo per esame che si farà nelle città ove risiedono le Direzioni Compartimentali, cioè in Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Le domande per l'ammissione dovranno essere stese su carta da bollo da una lira, scritte di proprio pugno dei concorrenti, colla firma debitamente legalizzata dall'Autorità municipale, e fatte pervenire non più tardi del 30 novembre venturo al Ministero delle Poste e dei Telegrafi in Roma, corredate dei documenti seguenti:

a) Diploma di licenza di Liceo o di Istituto tecnico (governativi o pareggiati).

b) Certificati del Sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato, comprovanti essere egli cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione; avere i mezzi necessari per provvedere alla propria sussistenza fino a che non sia nominato con retribuzione ed essere in grado di prestare la cauzione di 500 lire;

c) Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che il postulante abbia compiuto il 17° e non ancora il 26° anno di età alla data del presente avviso;

d) Certificato della Cancelleria del tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita del postulante, dal quale risultino i suoi buoni precedenti giudiziari;

e) I minorenni dovranno inoltre presentare l'atto di consenso della persona, da cui civilmente dipendono.

I documenti accennati alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere su carta da bollo da 50 centesimi, quello alla lettera *d*) su carta da 50 centesimi, e di data posteriore a quella del presente avviso; e quello segnato con *e*) su carta da bollo da una lira e pure di data posteriore a quella del presente avviso.

Nell'istanza il postulante dovrà:

1° Indicare il luogo di sua abitazione per le comunicazioni che occorresse di fargli;

2° Fare conoscere quali furono le sue occupazioni, in quali località e presso quali persone od Amministrazioni le esercitò e perchè le abbia abbandonate e ciò rimontando fino alla età di 18 anni, non che quali sono le sue occupazioni attuali.

I concorrenti dovranno a suo tempo produrre un certificato medico, dal quale risulti essere essi di costituzione sana e scevri da qualsiasi imperfezione fisica.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia dell'Amministrazione, il quale sarà loro designato e che dovrà essere da loro pagato.

L'Amministrazione si riserva di farli assoggettare a nuova visita medica, ove lo creda opportuno, prima di conferire loro la nomina definitiva.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute.

L'Amministrazione si riserva di accertarsi della buona condotta del postulante.

Il programma dell'esame d'ammissione sarà il seguente:

Lingua italiana — Lingua francese — Aritmetica — Algebra — Geometria — Fisica — Chimica — Geografia — Disegno lineare — Calligrafia (trascrizione con buona calligrafia di 150 parole in 10 minuti).

La prova sulla lingua francese consisterà nella traduzione dall'italiano al francese senza aiuto di dizionario.

Gli esami avranno luogo possibilmente entro il mese di gennaio 1891, nei giorni che verranno indicati ai candidati per cura del Ministero.

A parità di merito, oltre a quanto è detto nel penultimo alinea del presente manifesto, sarà titolo di preferenza la capacità da dimostrarsi con esame, di tradurre, con l'aiuto di dizionario, dalla lingua italiana ad altra lingua estera (oltre la francese) ed in ispecie a quella inglese o tedesca.

Gli aspiranti dovranno perciò dichiarare nelle loro domande di ammissione se intendono di dare un tal saggio.

Fra i candidati riconosciuti si sceglieranno i primi in ordine di merito ed i prescelti saranno ammessi ad un corso d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica, della durata di cinque mesi circa, che sarà tenuto in Roma.

Il corso stesso comprenderà una serie di lezioni sul servizio postale alle quali i candidati sono obbligati di intervenire.

Saranno esclusi dalla continuazione del corso, in qualunque periodo di esso, quei candidati che dessero luogo a lagnanza sulla loro condotta, o dimostrassero di non aver sufficiente attitudine ad acquistare la necessaria istruzione.

Al termine del corso d'istruzione avrà luogo l'esame di concorso, in seguito del quale i candidati, che avranno conseguita l'idoneità su tutte le materie, comprese quelle riguardanti il servizio postale, saranno nominati, in ordine di merito dell'esame stesso, aspiranti ufiziali allievi, colla indennità giornaliera di lire tre.

Essi conseguiranno la nomina di ufiziali allievi ed il relativo stipendio di annue lire 1500, a misura che nella relativa pianta avverranno vacanze di posti, in ordine di anzianità, purchè abbiano sempre servito con zelo e serbata costantemente buona condotta.

Fin dal primo giorno del loro ingresso in servizio sono soggetti alle discipline regolamentari comuni.

Tanto nell'esame di ammissione quanto in quello di concorso, avranno la preferenza, a parità di merito, coloro che possono esibire il diploma di laurea universitaria od altro equipollente, conseguito in uno dei R. Istituti superiori d'insegnamento, specialmente se nella facoltà di scienze fisico-matematiahe.

Roma, addì 25 ottobre 1890.

D'ordine:
Il Direttore Capo della Divisione del Personale
ALLASIA.

NB. Per notizia dei concorrenti si trascrive qui di seguito l'attuale pianta del personale telegrafico in carriera:

Ufiziali allievi	a L. 1500	N. 50
Ufiziali	a » 2000	» 214
Id.	a » 2500	» 361
Id.	a » 3000	» 115
Ispettori	a » 3000	» 30
Id.	a » 3500	» 36
Id.	a » 4000	» 30
Ispettori principali	a » 4500	» 18
Id. id.	a » 5000	» 14
Dirett. compartim.	a » 6000	» 6
Id. id.	a » 7000	» 4

La promozione ad ispettore si fa mediante esami di concorso, ai quali possono prendere parte gli uffiziali più distinti a lire 2500 ed i più anziani a lire 2000 (con almeno due anni di anzianità nella classe) se oltre ad essere distinti, sono muniti di laurea universitaria nelle scienze fisiche matematiche e naturali oppure muniti di diplome equipollente nelle stesse scienze conseguito in uno dei R. Istituti Superiori d'insegnamento.

Le altre promozioni si fanno per 3[4 in ragione di anzianità ed 1[4 per merito.

L'impiegato che resta per 6 anni nella stessa classe di stipendio, ottiene un aumento uguale al decimo dello stipendio normale di cui era provvisto.

Gli ufiziali allievi, come gli effettivi, quando prestano servizio di notte, godono dell'indennità di pernottazione.

2

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso ad un posto di vice segretario di terza classe.

E' aperto un concorso ad un posto di vice segretario di 3ª classe (con lo stipendio di lire 1500) nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono queste materie:

lettere italiane;
storia e geografia;
lingua francese;
lingua inglese o tedesca;
agraria;
zoologia;
botanica;
chimica agraria.

Le norme e i programmi degli esami saranno inviati dietro richiesta

I concorrenti devono far pervenire le loro domande (in carta bollata da 1 lira) a questo Ministero (Divisione Affari generali, servizi amministrativi e personale) non più tardi del 30 novembre 1890, corredandole dei documenti qui appresso indicati:

1. Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del 30 novembre 1890, avrà compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di aver adempiuto, a seconda dell'età, quanto prescrive la legge sulla leva militare
4. Certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° novembre 1890, rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio;
5. Certificato d'immunità penale, di data non anteriore al 1° novembre 1890, rilasciato dal tribunale del circondario d'origine;
6. Certificato d'aver compiuto, con approvazione, un regolare corso di studi in una Università o in una Scuola o Istituto superiore governativi o riconosciuti dal Governo (Scuole superiori di agricoltura, Scuole superiori di medicina, veterinaria, Facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, ecc.).

Ogni concorrente, nella domanda d'ammissione al concorso, deve dichiarare su quale lingua straniera (*inglese o tedesca*), oltre la francese, intende di dare gli esami.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed incominceranno alle ore 10 ant. del dì 16 dicembre 1890.

Roma, 26 ottobre 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Avviso di concorso.

Essendo vacante nel R. Istituto di belle arti di Firenze il posto di professore di ornato e pittura decorativa, retribuito con l'annuo stipendio di lire tremila (lire 3000) s'invitano coloro i quali desiderassero di concorrere a tale posto, a presentare, entro il venti novembre p. v., alla Direzione generale delle antichità e belle arti in Roma (via di Ripetta - Ferro di cavallo) la relativa domanda su carta bollata da una lira, corredata dei titoli e documenti, come appresso:

a) Certificati di studi fatti, di onorificenze ottenute, di opere eseguite, d'insegnamento che il concorrente ha impartito o impartisce tuttora.

b) Lavori eseguiti in disegno, a colore, in plastica, o fotografie di essi.

c) Composizioni, schizzi, bozzetti, ecc., non che una relazione sul metodo che il concorrente seguirebbe nell'insegnamento, in ispecie dell'ornato elementare.

Le domande che perverranno più tardi del giorno stabilito, non saranno accettate, e dei documenti redatti in contravvenzione alla legge sul bollo, non sarà tenuto alcun conto.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio, scorso il quale, potrà essere confermato stabilmente.

Roma, 19 ottobre 1890.

Per il Direttore Generale
COSTETTI.

4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È indetto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, il concorso per titoli alla cattedra di storia, geografia e diritto (commerciale e marittimo) vacante nel R. Istituto nautico di Camogli, al quale uffizio è annesso il grado di professore reggente di seconda classe con lo stipendio di lire 1920 annue.

Coloro che intendono di prender parte a questo concorso debbono farne domanda in carta da bollo da lire 1,20, e presentare documenti atti a dar prova dei loro meriti scientifici e didattici. Il diploma di laurea in giurisprudenza congiunto al diploma di abilitazione all'insegnamento della storia e geografia nelle scuole tecniche o normali o ginnasiali, sarà titolo di preferenza per l'ammissione al concorso.

I concorrenti hanno obbligo inoltre di presentare:

1. L'atto di nascita;
2. Un attestato medico autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;
3. La fedina criminale.

Gli attestati di cui ai n. 2 e 3 dovranno essere di data posteriore al 30 settembre 1890.

Di tutti i documenti annessi alla istanza deve essere fatto un elenco a parte.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

I concorrenti che già fanno parte dei ruoli degli insegnanti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sono dispensati dal produrre i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

Non potrà essere ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1890 avrà superato il 39° anno di età, salvo se si tratti di persona che già copra un uffizio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande d'iscrizione al concorso, scade col 15 novembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima precisione il loro domicilio, affinchè possano esser fatte loro le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione il 30 settembre 1890.

Il Direttore capo della Divisione dell'insegnamento tecnico.
SCARENZIO.

4

Commissione Amministrativa del Regio Istituto Femminile di S. Benedetto di Montagnana

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso al posto di maestra dei lavori donneschi in questo R. Istituto femminile ed annesse scuole esterne collo stipendio annuo di lire 500 da aumentarsi in seguito a lire 550, oltre al godimento gratuito nell'Istituto stesso del vitto, alloggio, assistenza me-

dica, medicine, lume, riscaldamento ed imbiancatura ed al diritto agli aumenti sessennali.

Le aspiranti dovranno presentare alla Commissione amministrativa dell'Istituto, non più tardi del 30 novembre 1890, regolare domanda di concorso, corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) patente normale di grado superiore;

c) attestato di idoneità per i lavori donneschi;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica di data recente;

e) certificato di moralità riferibile all'ultimo triennio;

f) tutti quegli altri documenti comprovanti i servigi precedentemente prestati e che l'aspirante ritenesse utili al concorso.

La nomina è di spettanza del Regio Ministero della Pubblica Istruzione.

Montagnana, 22 ottobre 1890.

Per la Commissione amministrativa
Il Presidente
CARAZZUOLO CAV. ALVISE.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 1 novembre 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 757, 3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 73
Vento a mezzodì . . . . . E.
Cielo a mezzodì . . . . . burrascoso.
Termometro centigrado { massimo = 15°, 9, minimo = 8°, 9.
Pioggia in 24 ore: mill. 1,0.

Li 1 novembre 1890.

Europa pressione alquanto elevata centro Sud Russia, specialmente bassa Nordest; piuttosto bassa irregolare altrove. Arcangelo 745; Mosca 766.

Italia 24 ore: barometro disceso sensibilmente Sud, poco Nord; pioggiarelle nebbie Nord e centro; venti deboli vari; temperatura leggermente aumentata.

Stamane cielo coperto, piovoso, nebbioso Nord, poco coperto sereno Sud; venti deboli vari; barometro 757 Mediterraneo occidentale, 759 a 761 continente. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi specialmente meridionali; cielo nuvoloso con pioggie specialmente Italia superiore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 2 novembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 756, 6
Umidità relativa a mezzodì. 71
Vento a mezzodì . . . . . SE. fresco.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 15°, 5, Minimo 11°, 8,
Pioggia in 24 ore: mm. 3,4.

Li 2 novembre 1890.

Europa depressione intorno Isole Britanniche e Sardegna, pressione leggermente elevata estremo Sudovest. Orano 763; Portotorres 752; Manica 750.

Italia 24 ore: barometro disceso notabilmente Sardegna, leggermente salito Nord; pioggie fuorchè Sud continente; venti meridionali qua e là freschi centro Sud; temperatura alquanto aumentata.

Stamane cielo sereno estremo Sudest, coperto, nebbioso piovoso altrove. Venti deboli settentrionali Nord, freschi sciroccali Tirreno; barometro 761 Nord e costa Ionica, 751 Roma; depresso 752 Nord Sardegna.

Mare mosso agitato coste sarde, ligure, tirreniche.

Probabilità: venti generalmente forti meridionali centro Sud; vari Nord; cielo coperto piovoso; mare agitato, molto agitato specialmente coste medie e meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 1. — Nel recarsi a Trieste lo Czarevitch passerà per Vienna, ove resterà un giorno ed alloggerà al Palazzo imperiale.

BERLINO, 1. — E' scoppiato un incendio nei depositi della Compagnia tedesca di commercio.

I danni sono valutati a 500,000 marchi.

VARSAVIA, 1. — Numerosi emigranti a destinazione del Brasile volevano varcare la frontiera; 270 vennero trattenuti dalle guardie-frontiera e altri cento riuscirono a fuggire al di là del confine.

MADRID, 1. — Il cholera è considerato come interamente cessato.

Navi russe ed italiane sono attese a Bilbao con un carico di cinquemila tonnellate di grano.

BERLINO, 1. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara che, sebbene la Germania saluterebbe con soddisfazione l'appianamento di ogni difficoltà fra l'Inghilterra e il Portogallo, tuttavia non è vero che essa si sia intromessa nella loro vertenza, come hanno asserito alcuni giornali.

PIETROBURGO, 1. — La Banca dell'Impero ridusse lo sconto al 5 per cento e l'interesse sulle anticipazioni al 6 per cento.

LUSSEMBURGO, 1. — Il Consiglio di Stato tenne oggi una seconda riunione.

La deliberazione da esso presa si tiene tuttora segreta; ma si dice che abbia deciso che l'apertura della Camera sia fatta dal Reggente, stante la dichiarata impossibilità del granduca, Re d'Olanda, a governare.

Il Duca di Nassau giungerà qui il 5 novembre per assumere la reggenza del granducato.

FIRENZE, 2. — L'Imperatrice d'Austria-Ungheria, in principio di settimana, partirà per Livorno, dove s'imbarcherà di nuovo sul *yacht Chazalie*.

LONDRA, 2. — Le elezioni municipali ebbero luogo, ieri, in tutte le città d'Inghilterra.

Esse si fecero su questioni locali senza interesse politico.

PARIGI, 2. — Secondo una lettera dall'Isola della Riunione, indirizzata al *Temps*, la Convenzione fra l'Inghilterra e la Francia sulle loro rispettive sfere d'influenza in Africa produsse grande inquietudine a Tamatava e a Tananariva.

In seguito alla voce corsa che il governo degli Hova si rifiutava di riconoscere il protettorato francese, fu mestieri, a Tananariva, che intervenisse il Residente generale per calmare gli spiriti.

I consiglieri del governo degli Hova avrebbero tenuto parecchie riunioni segrete riguardo alla Convenzione anglo-francese, senza che trapelasse nulla delle loro decisioni.

NEW-YORK, 2. — Nella collisione fra il *Vizcaya* ed il *Cornelius Hargrave* vi furono 96 vittime.

Nessun passeggiero si è salvato.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.